



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 17

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

60^a seduta: mercoledì 12 marzo 2014

Presidenza della vice presidente SPILABOTTE

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
BOBBA, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>	3
* FAVERO (PD)	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Verrà svolta per prima l'interrogazione 3-00115, presentata dalla senatrice Favero e da altri senatori.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, con il presente atto parlamentare si richiama l'attenzione del Governo sull'inapplicabilità, per i lavoratori iscritti all'ENASARCO, dell'istituto della totalizzazione disciplinato dal decreto legislativo n. 42 del 2006. A norma del richiamato decreto del 2006, infatti, è consentito cumulare i soli «periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione». Tuttavia, come ricordato dalla senatrice Favero, la copertura contributiva per gli iscritti all'ENASARCO si configura come integrativa rispetto a quella INPS e pertanto risulta impossibile applicare agli stessi l'istituto della totalizzazione. Inoltre, agli iscritti che abbiano cessato l'attività di agenzia senza aver raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per il pensionamento di vecchiaia la legge riconosce la facoltà di presentare domanda di prosecuzione volontaria dei versamenti. Dal 1° gennaio 2012, infatti, gli agenti con un'anzianità contributiva minima di 5 anni (e non più 7, al fine di consentire il ricorso a tale istituto ad una più ampia categoria di soggetti), di cui 3 nel quinquennio precedente alla cessazione dell'attività, possono presentare domanda di versamento volontario. Il termine di presentazione di tale domanda, previsto a pena di decadenza, è di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività stessa. In mancanza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'accesso alla contribuzione volontaria, il conto previdenziale intestato all'iscritto può essere incrementato esclusivamente da contribuzione obbligatoria rimessa da ditte mandanti per effetto del conferimento di un nuovo mandato di agenzia. Ciò in quanto la previdenza ENASARCO è una previdenza di categoria, che persegue lo scopo di assicurare una copertura previdenziale ai soli soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di agenzia contribuendo obbligatoriamente alla cassa per un ragionevole lasso temporale. I contributi versati, infatti, vengono accreditati su conti personali ai fini dell'erogazione di prestazioni previdenziali e, contemporaneamente, vengono utilizzati per il raggiungimento delle altre finalità solidaristiche. Con il vigente re-

golamento la Fondazione – al fine di assicurare tutela anche in favore di coloro che svolgono attività di agenzia per un limitato lasso temporale – ha introdotto la rendita contributiva. Tale istituto, che sarà operativo soltanto a partire dal 2024 e per gli iscritti dal 1° gennaio 2012, sotto forma di rendita reversibile, verrà erogato in favore dei neo iscritti al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni), in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 5 anni e con una riduzione del 2 per cento per ciascun anno mancante al raggiungimento del requisito pensionistico della quota. L'operatività dell'istituto solo per il futuro trova la sua *ratio* nel fatto che soltanto dal 2024 saranno andate a regime tutte le misure correttive per la stabilità di lungo periodo della previdenza ENASARCO. L'ente ha precisato che la possibilità di erogare tale trattamento agli attivi attuali si tradurrebbe in un onere che la categoria degli agenti non può sostenere perché determinerebbe un incremento inaccettabile dell'aliquota contributiva. Gli agenti, peraltro, sono già tenuti al versamento di un contributo di solidarietà per ripianare il debito pensionistico contratto dal sistema previdenziale retributivo previsto dalla legge n. 12 del 1973 a favore delle precedenti generazioni di lavoratori pensionati e pensionandi e superato, per la previdenza ENASARCO, con la riforma introdotta nel 2004 che ha segnato il passaggio al sistema di calcolo contributivo.

Vorrei da ultimo precisare che l'articolo 36 del vigente regolamento della Fondazione ENASARCO, richiamato dall'interrogante, disciplina l'omissione contributiva e che nell'attuale regolamento non vi è più alcun riferimento al trasferimento dei contributi ad altro fondo.

FAVERO (PD). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario, cui do il benvenuto in Commissione per la sua prima visita in questa sede. L'interrogazione è datata e lamentiamo un ritardo notevole nella risposta, ma ciò non è certamente da addebitare alla sua persona.

Mi complimento per aver voluto rispondere in modo così adeguato.

Sono parzialmente soddisfatta della risposta per il semplice fatto che noto un grande problema. La crisi che c'è in questo momento determina per molte persone una difficoltà a ritornare al lavoro. Dopo aver, quindi, versato una parte congrua ad ENASARCO e superando gli ostacoli del versamento minimo, molti si trovano già vicini a un'età pensionabile e a non riuscire a far fronte agli impegni: pagare contributi che superano i 6.000 euro annui per persone che non riescono a tornare al lavoro diventa un problema.

Inoltre, quando si sostiene che c'è «un incremento inaccettabile dell'aliquota contributiva» – perché la categoria degli agenti non può sostenerla – bisognerebbe quantificare e capire cosa significhi l'espressione «incremento inaccettabile». ENASARCO, peraltro, ha delle criticità e, poiché ha un patrimonio mobiliare ed immobiliare, se ci fosse stata una gestione oculata, si sarebbe potuto benissimo far fronte in periodo di crisi a tali problemi.

La mia parziale soddisfazione non si riferisce dunque alla sua puntuale risposta, ma a tutto l'impianto.

Ritengo che in epoca di crisi anche gli enti debbano rivedere andamento e costo. Sappiamo infatti quali difficoltà spesso sono state causate da problemi di gestione.

A mio avviso, in periodi di difficoltà si dovrebbe puntare alla solidarietà e a dare rassicurazioni circa le ingenti somme versate (e di quantità ingenti si tratta, giacché per un periodo di tredici anni sono stati versati 30.000 euro). Che queste somme quindi non risultino «volatili», ma almeno parzialmente riconosciute.

Credo comunque che dell'argomento ci occuperemo in seno alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Nel frattempo io, insieme agli altri firmatari dell'interrogazione qui presenti, effettueremo ulteriori approfondimenti poiché anche il settore del commercio sta vivendo una situazione veramente drammatica che non si deve tradurre in difficoltà che, in questo caso, sarebbero inaccettabili.

PRESIDENTE. In assenza dei proponenti, lo svolgimento dell'interrogazione 3-00796 è rinviato ad altra seduta.

Ringrazio il sottosegretario Bobba.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,45.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

FAVERO, GATTI, GHEDINI Rita, LEPRI, ANGIONI, D'ADDA, PARENTE, SPILABOTTE, CASSON, DEL BARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la presente interrogazione ripropone una delicata e controversa questione, ancora insoluta, già sollevata dall'on. Gneccchi nel corso della XVI Legislatura con l'interrogazione 5-05368 indirizzata al Ministro in indirizzo;

l'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che «Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12»;

la fondazione Enasarco rientra quindi nella tipologia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), ma è l'unico ente, nell'ordinamento pensionistico italiano, per il quale si prevede una copertura contributiva di natura integrativa con la contribuzione obbligatoria (quindi doppia contribuzione per i soggetti interessati, che sono obbligati a versare i contributi anche all'Inps);

a differenza degli altri lavoratori iscritti a un fondo di previdenza obbligatoria, agli iscritti Enasarco è preclusa la totalizzazione dei periodi di contributi, nonostante lo stesso ente rientri fra i soggetti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, in quanto come precisa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella direttiva del 2 marzo 2006, per gli agenti di commercio la totalizzazione dei periodi contributivi versati all'Enasarco ed all'Inps, in concreto non trova applicazione. Infatti, scopo della totalizzazione è coprire periodi di contribuzione diversi per i quali siano stati versati contributi previdenziali ad enti gestori diversi. Per l'agente di commercio è invece contemporaneo l'obbligo d'iscrizione, e di versamento dei contributi previdenziali, sia verso la gestione commercianti dell'Inps, sia verso la fondazione Enasarco. In questo modo non sorge la possibilità di utilizzare la totalizzazione. Nel caso invece in cui (per mo-

tivi che appaiono comunque di difficile realizzazione) una delle due contribuzioni (Inps o Enasarco) non sia stata versata, la disciplina della totalizzazione può trovare applicazione;

l'articolo 36 del regolamento della fondazione Enasarco prevede la restituzione del 30 per cento dei contributi versati solo nel caso di cambio di attività e di trasferimento ad altro fondo previdenziale integrativo obbligatorio, ma questa tipologia di fondi, come sopra rilevato, non esiste nell'ordinamento pensionistico italiano, né sono in vista riforme in tal senso;

allo stato, quindi, un agente di commercio, in caso di cessazione dell'attività prima di aver raggiunto i 20 anni di versamenti all'Enasarco, per non perdere contributi (versati obbligatoriamente) non ha altra scelta che proseguire con i versamenti volontari, ma, se non ha i requisiti per accedere alla contribuzione volontaria (7 anni di anzianità maturati) o non ha la convenienza perché in età avanzata, le somme depositate presso l'Enasarco sono irrimediabilmente perse,

si chiede di sapere quali iniziative, anche normative, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di correggere la situazione relativa alla fondazione Enasarco, che, a parere degli interroganti, configura un'evidente anomalia nel sistema pensionistico italiano e che da tempo, da più parti e soprattutto a tutela degli iscritti, si chiede che venga sanata.

(3-00115)

